



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0010698 P-4.22.25

del 15/09/2016



14807321

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) – COM(2016) 272.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2016-001517/Uff. IX Uff. IX
All. 1

Roma, 13 settembre 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

- Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
(rif. nota n. DPE 10167 P-4.22.1 del 30.8.2016)

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Nucleo di Valutazione atti UE

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)

Codice del Consiglio: 18765/16

Codice della proposta: COM (2016) 272

Codice interistituzionale: 2016/0132 (COD)

WP Commissione: presente

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO

Leonardo Falco

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n.604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli stati membri e da Europei a fini di contrasto (rifusione) .

- **Codice della proposta:** COM(2016) 272
- **Codice interistituzionale:** --
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero Interno

Premessa: finalità e contesto

"Eurodac" è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino. Nel giugno 2013 il Consiglio e il Parlamento europeo avevano presentato una prima proposta di rifusione volta alla modifica del regolamento Eurodac, che ha migliorato il funzionamento dell'Eurodac e stabilito rigorose condizioni per l'accesso da parte delle autorità di contrasto ai fini di prevenzione, accertamento e indagine sui reati gravi e reati di terrorismo.

Dalla sua istituzione, Eurodac ha conseguito in modo soddisfacente l'obiettivo che consiste nel fornire prove dattiloscopiche che consentono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata nell'Unione. Il suo obiettivo principale è sempre stato quello di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 ("il regolamento Dublino"); insieme, questi due strumenti costituiscono ciò che viene comunemente denominato "sistema Dublino".

All'apice della crisi migratoria e dei rifugiati nel 2015, alcuni Stati membri sono stati sopraffatti dalle dimensioni del compito consistente nel rilevare le impronte digitali di tutte le persone che arrivavano in maniera irregolare alle frontiere esterne dell'UE, e che successivamente transitavano nel loro territorio per dirigersi verso la destinazione di loro scelta. In tale situazione, alcuni Stati membri non hanno ottemperato all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi del regolamento Eurodac vigente.

La comunicazione della Commissione "Agenda europea sulla migrazione" del 13 maggio 2015 osserva che "gli Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere". Ciò ha indotto la Commissione, nel maggio 2015, a fornire orientamenti per facilitare il rilevamento sistematico delle impronte digitali, nel pieno

rispetto dei diritti fondamentali, anche attraverso una cooperazione pratica e lo scambio di buone pratiche. La Commissione ha anche preso in considerazione l'uso di altri identificatori biometrici per Eurodac, quali il riconoscimento facciale e la raccolta di fotografie digitali, per ovviare alle difficoltà incontrate da alcuni Stati membri nel rilevare le impronte digitali ai fini dell'Eurodac.

Contemporaneamente, gli Stati membri il cui territorio non è situato alle frontiere esterne hanno avvertito la crescente necessità di dover conservare e confrontare le informazioni sui migranti trovati in condizione di soggiorno irregolare nel loro territorio, in particolare se non avevano presentato domanda di asilo.

A causa di questa situazione migliaia di migranti rimangono "invisibili" in Europa, tra cui migliaia di minori non accompagnati – una situazione che facilita i successivi movimenti secondari e il soggiorno irregolare all'interno dell'UE. Contromisure di ampia portata si rendevano evidentemente necessarie per far fronte al fenomeno della migrazione illegale, sia quella presente nel territorio dell'Unione sia quella diretta verso l'UE.

La proposta della Commissione che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell'UE per entrare nel suo territorio dopo aver ottenuto un visto per un soggiorno di breve durata nell'UE consentirà agli Stati membri di individuare i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione pur essendovi entrati legalmente. Tuttavia, non esiste alcun sistema capace di individuare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che entrano nell'UE in modo irregolare alle frontiere esterne e l'attuale sistema Eurodac – la banca dati ideale per la raccolta di tali informazioni – ha il solo obiettivo di verificare se è stata presentata domanda di asilo in più di uno Stato membro dell'UE.

Nella sua comunicazione "Verso una riforma del sistema europeo comune di asilo e il rafforzamento delle possibilità di immigrazione legale in Europa", del 6 aprile 2016, la Commissione ha stabilito che era prioritario proporre una riforma del regolamento Dublino e istituire un sistema sostenibile ed equo per la determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, che garantisse un elevato livello di solidarietà e un'equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri, proponendo un meccanismo correttivo di assegnazione.

In questo contesto, la Commissione ha ritenuto che l'Eurodac dovrebbe essere rafforzato per rispecchiare i cambiamenti apportati al meccanismo di Dublino e continuare a fornire i dati relativi alle impronte digitali necessari al suo funzionamento.

È stata anche esaminata la possibilità che l'Eurodac contribuisca alla lotta contro la migrazione irregolare conservando i dati relativi alle impronte digitali di tutte le categorie e consentendo di eseguire confronti con i dati registrati a tal fine. Per questo motivo, la proposta modifica l'attuale regolamento (UE) n. 603/2013 (regolamento Eurodac) e ne estende l'ambito di applicazione ai fini dell'individuazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di coloro che sono entrati nell'Unione europea in maniera irregolare alle frontiere esterne, affinché gli Stati membri possano utilizzare tali informazioni per rilasciare a un cittadino di paese terzo nuovi documenti in vista del suo rimpatrio.

Facilitare l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare facendo ricorso ai dati biometrici contribuirebbe a migliorare l'efficacia della politica di rimpatrio dell'UE, soprattutto per quanto concerne i migranti irregolari che utilizzano mezzi fraudolenti per evitare di essere identificati e vanificare il rilascio di nuovi documenti. La disponibilità di dati e informazioni sui cittadini di paesi terzi sprovvisti di documenti d'identità o senza motivo legittimo di soggiorno nell'UE, e le cui impronte digitali sono state rilevate in un altro Stato membro,

permetterebbe di accelerare le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti nel caso in cui cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare siano fermati e sottoposti a rilevamento delle impronte digitali in un altro Stato membro, il che contribuirebbe a ridurre la durata delle necessarie procedure di rimpatrio e di riammissione, compreso il periodo di trattenimento amministrativo dei migranti irregolari in vista del loro allontanamento, e a combattere il furto d'identità. Inoltre, essa consentirebbe di individuare il paese di transito dei migranti irregolari e, di conseguenza, facilitarne la riammissione in tali paesi. Inoltre, in base alle informazioni sui movimenti dei migranti irregolari nell'UE, le autorità nazionali potrebbero valutare in modo più accurato la situazione individuale dei migranti irregolari, ad esempio il rischio che possano tentare la fuga, nel corso delle procedure di rimpatrio e di riammissione.

Un numero senza precedenti di minori, migranti e rifugiati, è arrivato in Europa nel 2015 e gli Stati membri hanno incontrato grosse difficoltà a ricavare cifre precise relative ai minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie, in quanto le procedure di registrazione formale in alcuni Stati membri non ne consentono sempre l'identificazione all'atto dell'attraversamento della frontiera. L'attuale crisi migratoria e dei rifugiati ha suscitato, da parte di membri del Parlamento europeo, organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali e Stati membri, profondi interrogativi sulle modalità atte a salvaguardare e proteggere i minori non accompagnati.

La protezione dei minori, e soprattutto la sparizione di minori provenienti da un paese terzo, è diventata un'ulteriore fonte di preoccupazione nella crisi che si è innescata all'interno dell'UE. Fin dalla sua istituzione, Eurodac ha sempre registrato le impronte digitali dei minori a partire dall'età di 14 anni, e ciò può consentire di identificare un minore non accompagnato non appena viene presentata una domanda di asilo all'interno dell'UE. Tuttavia, dato l'evidente aumento del traffico di minori di età inferiore a 14 anni verso l'UE e al suo interno, sembra essere ancora più necessario raccogliere ai fini dell'Eurodac elementi biometrici dei minori a partire da un'età inferiore, per facilitarne l'identificazione e verificare se tali informazioni possono anche contribuire a stabilire dei legami familiari o nei confronti di un tutore soggiornante in un altro Stato membro. Molti Stati membri registrano i dati biometrici dei minori di 14 anni ai fini del rilascio del visto, del passaporto, del permesso di soggiorno biometrico e del controllo dell'immigrazione in generale. Viene pertanto proposto che le impronte digitali dei minori ai fini dell'Eurodac **siano rilevate a partire dall'età di sei anni** – età alla quale gli studi dimostrano che il riconoscimento delle impronte digitali può avvenire con un livello sufficiente di precisione.

Sarà inoltre necessario conservare le informazioni relative a cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare o fermati mentre attraversano in modo irregolare la frontiera esterna dell'UE per un periodo più lungo di quanto attualmente autorizzato. Un periodo di conservazione di 18 mesi è il massimo autorizzato dal regolamento attuale per le persone fermate alla frontiera esterna, mentre non è conservato nessun dato di quanti sono trovati in situazione di soggiorno irregolare in uno Stato membro. Ciò è dovuto al fatto che l'attuale regolamento Eurodac non mira a conservare le informazioni sui migranti irregolari più a lungo di quanto sia necessario per determinare il primo paese di ingresso, ai sensi del regolamento Dublino, qualora una domanda d'asilo sia stata presentata in un secondo Stato membro. Tenuto conto dell'estensione dell'ambito di applicazione di Eurodac per finalità più vaste in materia di migrazione, **è necessario conservare più a lungo** tali dati, in modo da poter monitorare adeguatamente i movimenti secondari all'interno dell'UE, in particolare nei casi in cui un migrante irregolare cerchi in ogni modo di passare inosservato. Un **periodo di cinque anni** è considerato adeguato a tali fini, e la durata di conservazione dei dati sarebbe così allineata a quella di altre banche dati dell'UE nel settore "Giustizia e affari interni" (GAI) e alla durata del divieto di ingresso che può essere deciso nei confronti di un migrante irregolare ai sensi della direttiva "rimpatri". La presente proposta

consente inoltre di condividere informazioni sull'identità di un migrante irregolare con un paese terzo, ma soltanto laddove tale scambio sia necessario a fini di rimpatrio.

La riammissione nei paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare e il rilascio agli stessi di nuovi documenti comportano uno scambio di informazioni su tali persone con le autorità del paese in questione quando è necessario procurare loro un documento di viaggio. Pertanto, la presente proposta consente di condividere i dati su tale base, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. La condivisione di informazioni relative alla presentazione di una domanda di asilo all'interno dell'UE è rigorosamente vietata, perché ciò rischierebbe di compromettere la sicurezza del richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e di comportare una violazione dei suoi diritti fondamentali. **Si propone inoltre che gli Stati membri possano rilevare un ulteriore dato biometrico – l'immagine del volto – e lo conservino nel sistema centrale,** assieme ad altri dati personali, al fine di ridurre la necessità di infrastrutture di comunicazione supplementari tra gli Stati membri per condividere le informazioni sui migranti irregolari che non hanno chiesto asilo.

La raccolta delle immagini del volto costituirà la premessa per introdurre sistemi di riconoscimento facciale in futuro e consentirà di allineare l'Eurodac agli altri sistemi, ad esempio il sistema di ingresso/uscita. Prima che sia aggiunto al sistema centrale, eu-LISA dovrebbe effettuare uno studio preliminare sul software di riconoscimento facciale per valutarne precisione e affidabilità.

Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, come obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione e di affrontare gli aspetti giuridici, tecnici e operativi delle diverse opzioni per l'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. La presente proposta è in linea con l'obiettivo della comunicazione, in quanto istituisce Eurodac in modo da permetterne la futura interoperabilità con altri sistemi di informazione, ove necessario e in modo proporzionato.

A tal fine, e con il sostegno del gruppo di esperti sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, la Commissione valuterà la necessità e la proporzionalità di predisporre l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS). In tale contesto, e in linea con la comunicazione, la Commissione esaminerà l'eventuale necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso all'Eurodac a fini di contrasto. La proposta mantiene la possibilità dell'accesso al sistema centrale a fini di contrasto e consentirà alle autorità di contrasto e a Europol di accedere a tutte le informazioni conservate nel sistema e, in futuro, di effettuare ricerche a partire dall'immagine del volto.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La base giuridica della presente proposta di rifusione è l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - articolo che corrisponde alla base giuridica della proposta originale (articolo 63, paragrafo 1,

lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

- La proposta ha inoltre come base giuridica l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE per quanto riguarda gli elementi di identificazione di un cittadino di paese terzo o un apolide in condizione di soggiorno irregolare ai fini delle misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio, da un lato, e*
- l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE per quanto attiene agli elementi connessi alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento, all'analisi e allo scambio delle pertinenti informazioni a scopo di contrasto.*
- Infine, l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del TFUE funge da base giuridica per quanto concerne il campo di azione e i compiti di Europol, compresi la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio di informazioni.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'iniziativa proposta costituisce un ulteriore sviluppo del regolamento Dublin e della politica dell'UE in materia di migrazione e mira a garantire che le regole comuni in materia di acquisizione ai fini dell'Eurodac dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare siano applicate nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Istituisce uno strumento atto a fornire all'Unione europea informazioni sul numero di cittadini di paesi terzi che entrano nel suo territorio in maniera irregolare e chiedono asilo, il che è fondamentale per elaborare una politica in materia di migrazione e visti che sia sostenibile e fondata su elementi concreti. Essa garantisce inoltre l'accesso delle autorità di contrasto all'Eurodac, in modo tempestivo, preciso, sicuro e efficiente in termini di costi per individuare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che sono sospettati (o vittime) di terrorismo o di reati gravi.

La presente proposta sarà inoltre di aiuto agli Stati membri nell'individuare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di quelli che sono entrati nell'Unione europea in maniera irregolare alle frontiere esterne, affinché gli Stati membri possano utilizzare tali informazioni per rilasciare nuovi documenti a un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio. Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati, l'UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nell'ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento Eurodac.

Una modifica del regolamento Eurodac si rende necessaria anche per aggiungervi un'altra finalità, ossia permettere l'accesso a fini di controllo dell'immigrazione clandestina e i movimenti secondari di migranti in soggiorno irregolare all'interno dell'UE. Quest'obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dai soli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità .

Ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per quest'azione dell'Unione deve permettere di raggiungere l'obiettivo della proposta e di attuarla il più efficacemente possibile. La proposta, formulata in base ai principi del rispetto della vita privata fin dalla progettazione, è proporzionata sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati personali, in

quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati più numerosi e per una durata superiore di quanto strettamente necessario per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi. Saranno inoltre previsti e attuati tutti i meccanismi e tutte le salvaguardie richiesti per un'efficace protezione dei diritti fondamentali dei viaggiatori, in particolare la protezione della loro vita privata e dei loro dati personali.

Non saranno necessari ulteriori processi o armonizzazioni a livello dell'UE affinché il sistema funzioni: pertanto la misura proposta è proporzionata, dato che si limita a quanto è necessario in termini di azione a livello dell'UE per conseguire gli obiettivi stabiliti.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

In questo ambito, si ritiene apprezzabile la previsione della conservazione, per il più breve periodo quinquennale, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare.

Si evidenzia, inoltre, che il nuovo Regolamento consentirebbe anche di incrementare l'attività di identificazione dei minori. Attualmente, infatti, l'identificazione avviene mediante l'acquisizione delle impronte digitali soltanto per coloro che abbiano compiuto i 14 anni di età. L'introduzione dell'obbligo del fotosegnalamento dai 6 anni di età sarebbe una valida misura per la salvaguardia dei minori, sia di quelli non accompagnati, che dei minori al seguito dei familiari, nel caso di allontanamento dal nucleo di riferimento, finalizzata ad una maggiore tutela da parte dell'Unione Europea.

In conclusione, quindi, si ritiene che la proposta in oggetto possa costituire un valido supporto per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione, consentendo, nel contempo, anche maggiori forme di tutela nei confronti dei minori.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, non determinando mutamenti sostanziali alla disciplina vigente.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *nessuna*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
• <i>La proposta di regolamento prevede che le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.</i> • <i>Le spese per i punti di accesso nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.</i> • <i>Inoltre gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto e prevenzione.</i> • <i>Alla luce di quanto sopra consegue che la proposta avrà sicuramente un impatto finanziario, al momento non ancora quantificabile, dovuto alla implementazione e manutenzione delle banche dati. Tuttavia si tratta di spese necessarie al fine di garantire l'efficacia delle norme introdotte.</i>
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
• <i>nessuno</i>
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
• <i>La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</i>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
• <i>nessuno.</i>
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
• <i>Nessuno</i>

Altro

• -
